



Qualificazione, perizia giurata per trasferire il ramo d'azienda

Norme più severe per regolamentare la cessione di ramo d'azienda: una perizia giurata attesterà la reale consistenza dei requisiti ceduti. Nei requisiti di qualificazione favorito il leasing. Alle imprese più solide un ulteriore aumento dell'incremento convenzionale premiante.

Le norme introdotte dal regolamento sul sistema della qualificazione (titolo III) che dal punto di vista degli esecutori potranno avere un significativo impatto, sono sostanzialmente quelle relative al trasferimento dei rami d'azienda, al requisito delle attrezzature tecniche, alla premialità maggiore offerta alle imprese più patrimonializzate, all'avvalimento, e alle sanzioni che le stesse potranno ricevere dall'Autorità di vigilanza.

In generale il nuovo regolamento introduce in più punti (articoli 63-75) buona parte di quanto richiesto dall'Autorità di vigilanza per rendere più efficace il sistema di qualificazione. E questo attraverso ben precise disposizioni che renderanno più efficace la revoca delle qualifiche basate su requisiti non veritieri, l'individuazione delle responsabilità e il sanzionamento di coloro che si sono resi responsabili o che ne hanno in qualche misura beneficiato.

Per la prima volta i certificati dei lavori privati vanno trasmessi anche all'Osservatorio dell'Autorità che può disporre controlli a campione.

In tal senso vanno inquadrate tutte le norme volte a rafforzare l'azione delle Soa e la vigilanza su di esse (si veda l'articolo a pagina 29) e la verifica del permanere dei requisiti di carattere generale in capo all'impresa attestata (pur non indicando attraverso quali modalità).

I requisiti e il trasferimento di rami d'azienda

Le imprese dovranno, per quanto previsto all'articolo 76, adeguare il proprio oggetto sociale per allinearlo alle attività effettivamente eseguite e ricondurlo alle categorie richieste in qualificazione.

I commi 9-12 introducono la prima regolamentazione del trasferimento dei rami d'azienda.

I commi 10 e 11, in particolare, dettano nuove disposizioni in merito alla possibilità fissata dal comma 9 di avvalersi, per la qualificazione delle imprese, dei requisiti acquisiti a seguito di un'operazione di fusione o trasferimento d'azienda o di un suo ramo. Il nuovo comma 10, in particolare, introduce l'importante novità per cui la dimostrazione della sussistenza del ramo sarà garantita da una perizia giurata di tecnico nominato dal tribunale competente. Questo farà sì che la soggettività nella valutazione del reale trasferimento dei requisiti attraverso una non meglio definita consistenza del ramo azienda trovi definitivamente una più oggettiva responsabilità in capo a un soggetto terzo nominato da un tribunale. Conseguenza di questa norma sarà da un lato un deciso e opportuno freno al mercato delle qualificazioni attraverso operazioni di tal guisa e, di contro, dall'altro, un costo maggiore e tempi più lunghi per portare a termine un trasferimento reale di azienda o di un suo ramo. Il comma



11 introduce l'impossibilità di riqualificazione per cinque anni dell'impresa che ha perso requisiti, o parte di essi, a seguito della cessione. La nuova condizione che nasce anch'essa dalla necessità di limitare il mercimonio delle qualificazioni risulta limitare nei fatti la libertà di impresa di intraprendere, anche a seguito di fattori contingenti di mercato, strategie industriali che le consentano di ripresentarsi nel settore pubblico con rinnovati requisiti, magari generati da acquisizioni successive. Inoltre potrebbe rilevarsi un serio ostacolo per tutte le riorganizzazioni industriali delle grandi imprese che possano avere necessità di staccare proprie divisioni in società autonome mantenendo qualificazioni analoghe.

I requisiti speciali

Al comma 7 dell'articolo 79 si allarga la base dei tecnici che possono essere inseriti negli staff per la qualificazione nella progettazione introducendo la possibilità di computare anche altri laureati (ad esempio geologi) iscritti al proprio Albo.

Al comma 8 si abbassa dal 50 al 40% la quota da dimostrare attraverso ammortamenti e leasing recependo in tal senso le richieste del mercato sempre più in direzione di usufruire di noli per l'esecuzione dei lavori. Rimangono un po' delusi probabilmente gli impiantisti che strutturalmente riescono con molta difficoltà a raggiungere il requisito del 2% (della cifra di affari in lavori) che è rimasto inalterato.

La documentazione fornita dall'impresa dovrà comprendere il libro cespiti prima non citato nel Dpr 34/2000. Trova inoltre definitiva e chiara disposizione la necessità di disporre del Durc in corso di validità.

Il direttore tecnico al comma 14 continua a poter consentire la qualifica attraverso la dimostrazione dell'esecuzione dei lavori diretti; con il nuovo dettato questa prerogativa rileverà solo limitatamente agli ultimi 20 anni (prima si aveva a disposizione l'intera vita lavorativa). Non è ben chiaro il significato del nuovo limite di due milioni e mezzo di euro al 10% dell'importo dei lavori, tenendo in conto che la massima classifica di qualificazione è la III corrispondente a poco più di un milione di euro. Rimane definito in cinque anni il successivo utilizzo mentre da più parti si richiedeva l'eliminazione di questo limite.

La falsità dei dati o dei documenti inerenti ai requisiti speciali e alla documen-

tazione relativa alla buona esecuzione dei lavori comporterà la revoca dell'attestazione anche se i dati falsi non sono stati utilizzati o sono influenti sulla qualificazione ottenuta.

Al comma 20 viene introdotto l'obbligo di dimostrare di avere operai qualificati con patentino inseriti nel libro matricola per tutte le lavorazioni collegate a categorie di cui i contratti nazionali ne prevedono l'obbligo.

L'incremento convenzionale premiante

L'incremento premiante (Icp) basato nel precedente regolamento sulla verifica dell'esistenza di alcuni requisiti (patrimonio netto, indice di liquidità, indice di economicità, rispetto dei limiti minimi dei requisiti di costo del personale e attrezzatura tecnica) e calcolato sulla base di parte di tali requisiti, subisce una sostanziale modifica. Nel senso che le società più patrimonializzate (ovvero con patrimonio netto superiore al 10% rispetto alla cifra di affari media annuale) disporranno di un coefficiente moltiplicatore che porta dal 30 fino a 39% sia la capienza della cifra in lavori (ovvero la capienza della sommatoria delle classifiche per le diverse categorie) e sia, indirettamente, la soglia di accesso alle classifiche di qualificazione (punte comprese). Per esempio per ottenere una qualificazione di V classifica (5,165 mln di euro) e disponendo di un Icp massimo basterà dimostrare di aver eseguito lavori complessivi per 3,344 milioni di euro con un'unica punta del 40% rappresentata da un lavoro di appena 1,486 milioni (o due lavori per una somma di poco più di 2,043 mln o tre lavori per una somma di 2,415 mln).

Tenendo in conto che con il vecchio metodo un buon numero di imprese che non rispettavano il requisito minimo di qualificazione riguardante le attrezzature e il personale (ovvero che erano costrette a rideterminare la propria cifra di affari in lavori) raggiungevano comunque un Icp intorno al 20%, con il nuovo saranno premiate fino al 26% a parità di condizioni (■ vedi box a lato). Per inciso va detto che le imprese che svolgono una molteplicità di attività e per le quali ci si ritroverà a confrontare una cifra d'affari in lavori più bassa del volume di affari compless-

TUTTI IN FILA PER IL BONUS

Da un esame condotto su un campione di oltre cinquanta imprese è risultato che l'incremento del bonus premiante (dal 30 al 39%) andrà ad agevolare molte imprese in quanto quelle che rispettano il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 19, Dpr 34/2000 e che quindi superano il 10% sono risultate essere tra l'80 e il 90 per cento.



sivo e con un capitale netto strutturato per l'intero complesso di attività, il nuovo calcolo porterà, casualmente, il massimo beneficio.

Anche se va nella direzione richiesta dalle imprese, l'incremento non recepisce nella sostanza le richieste della categoria che, stante la stagnazione del mercato, chiedevano strumenti di "congelamento" per un certo periodo delle loro qualificazioni o comunque un allungamento dei tempi di presa in considerazione delle referenze.

La certificazione dei lavori

L'articolo 83 ribadisce quanto già introdotto dal Codice in ordine all'adozione dei soli certificati pubblici telematicamente trasmessi dalle stazioni appaltanti. Norma questa che non sta ancora trovando piena applicazione per l'inerzia delle stazioni appaltanti e che, alla luce di quanto previsto al comma 7 ovvero dell'obbligo di segnalazione degli inadempienti riscontrati, sicuramente determinerà un impulso alla completa attuazione della riforma.

Una svolta ci sarà anche sulla certificazione dei lavori privati, i quali dovranno essere trasmessi all'Osservatorio presso l'Autorità che potrà eseguire controlli a campione. Al fine di fugare ogni dubbio a riguardo, la norma richiama al comma 8 la non utilizzabilità di documentazione contabile per la valutazione in sede di attestazione Soa.

L'articolo 84 fissa le nuove regole per la certificazione dei lavori all'estero che si incardina su una nuova struttura centrale presso il ministero degli Affari esteri che provvederà a inserire i certificati (redatti dal committente e verificati dai competenti consolati per i lavori eseguiti all'interno dell'Ue e sempre dal tecnico di fiducia dell'ambasciata per i lavori al fuori della comunità) nel casellario informatico presso l'Autorità.

L'articolo 86 comma 1, introduce sanzioni sia per le Soa che attribuiranno categorie di qualificazione difformi dai certificati di regolare esecuzione e sia per quei Rup delle stazioni appaltanti che inseriranno (se non per eventuali varianti) categorie non previste nel bando di gara. Il comma 5 aumenta la documentazione da presentare inerente ai lavori privati e il comma 6 rende la vita più complicata ai lavori eseguiti in proprio per i quali la documentazione dovrà prevedere an-

che le fatture corrispondenti all'acquisto dei materiali, dei servizi e degli eventuali subappalti.

L'avvalimento

L'articolo 88 inizia a fare un po' di chiarezza sulla possibilità di qualificazione attraverso avvalimento. Dovrà essere dimostrato alla Soa il contratto tra le due imprese (con previsione al comma 1 dei contenuti minimi) e il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (comma 3) limitando quindi di fatto lo strumento dell'avvalimento solo all'interno di gruppi o situazioni di controllo.

L'impresa ausiliata dovrà comunque possedere propri requisiti di ordine generale.

Matteo Nani